

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1876

mento dei porti affinchè sia grande la quantità della merce che si trasporta colle ferrovie. Anche da questo lato dunque l'interesse dell'erario consiglia di appoggiare il presente progetto di legge.

Io spero di aver detto quanto basta per il momento, sia per rispondere alle obiezioni, sia per rassicurare quelli che esitano, e mi pare che in certo modo, visto l'articolo della legge, che dà facoltà al Governo di prendere tutte le necessarie precauzioni, nel caso che si verificassero disordini, si possa dire quasi che questa legge si risolve in un esperimento.

Ma ricordiamoci che i punti franchi sono domandati con grande ansietà da tutti i porti e bisogna propriamente dire: *Vox populi, vox Dei*.

Conchiudo adunque sperando che la Camera farà buona accoglienza a questo progetto, proposto da oltre cento deputati, ed approvato unanimemente dal Ministero e dalla Commissione, e mi riservo, quando si discuteranno gli articoli, di presentare qualche emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Podestà ha facoltà di parlare.

PODESTÀ. Sarò brevissimo, perchè i due oratori che mi hanno preceduto, hanno largamente battuta la via che io mi propongo di percorrere e voglio certo ripetere meno che sia possibile le cose che essi hanno detto, per non far perdere tempo alla Camera.

L'onorevole Casalini, per combattere il progetto di legge che sta dinanzi alla Camera, ne ha esagerata in un modo specialissimo la portata. Ne ha voluto fare uno spauracchio giuridico e finanziario. Spauracchio giuridico, perchè ha detto che con questo progetto di legge si viene nientemeno che a distruggere tutta la nostra legislazione doganale; spauracchio finanziario, perchè ha detto che da questo progetto di legge conseguiranno chissà quanti e quanti milioni di contrabbando a scapito dell'erario.

Noi voler distruggere la legislazione doganale? Ma io faccio riflettere in primo luogo all'onorevole Casalini, che il progetto di legge che noi proponiamo e sosteniamo, si potrebbe dire un'ampliamento, un corollario dell'ultimo alinea dell'articolo 1 del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Quale sarà poi l'effetto materiale di questo progetto di legge? Sarà di creare in alcuni punti del regno (in pochissimi probabilmente), perchè poche sono le città a cui l'articolo 1 del progetto di legge darà il diritto di domandare questa istituzione, e sono le principali città marittime del regno; pochissime saranno quelle che troveranno di loro interesse il domandarli, e queste saranno le principa-

lissime fra le città marittime, quelle cioè che hanno interesse grande di sviluppare il commercio di riepportazione e di transito, e queste, come ha detto l'onorevole Maurogò nato, non saranno più di quattro o cinque delle nostre città marittime.

Avremo dunque questa estensione, questa ampliamento della cinta doganale, della linea daziaria, di quella linea doganale che ha non so quante, e quante migliaia di chilometri lungo le coste dei tre mari e lungo la cresta delle Alpi.

Ci sono pochi Stati che abbiano una linea doganale così estesa e così poco difesa come abbiamo noi, e questa linea si amplierà di poche centinaia di metri di sviluppo, sviluppo che sarà difeso in un modo affatto eccezionale, perchè secondo l'articolo 1 di cui si tratta, è detto che questi tratti di linea doganale saranno cautelati, protetti, difesi nei modi che piacerà al Governo di prescrivere, al Governo, che è il custode naturale degli interessi finanziari dell'erario. Ed esso certamente troverà modo di prescrivere e far eseguire tutte quelle cautele che saranno non solo necessarie, ma soprabbondanti.

Dunque, considerata *a priori* l'applicazione di questo progetto di legge, renderà ben di poco più difficile e complicata la sorveglianza della linea doganale.

Che cosa sono poi questi punti franchi che si vogliono istituire? Sono nè più, nè meno che prigioni nelle quali è rinchiusa la merce, e sotto la sorveglianza di carcerieri, che sono gli impiegati e gli agenti di dogana. Ora, se abbiamo trovato il modo di impedire dalle tante prigioni correzionali e criminali le evasioni dei delinquenti, o almeno le abbiamo ridotte ad un numero infinitesimale, perchè non troveremo il modo di impedire l'evasione di quest'altra specie di delinquenti assai meno pericolosi, che sono le mercanzie soggette a dazio doganale e imprigionate nei depositi franchi?

Dice l'onorevole Casalini: io, nella vigilanza doganale, conosco due sistemi: il primo si è quello della vigilanza degli agenti doganali, e me ne fido pochino; il secondo è quello delle scritturazioni, e me ne fido assai.

Ma, in che cosa si concreta il sistema delle scritturazioni? Nella vigilanza degli agenti, poichè non è il ministro, nè il direttore generale delle dogane che si incarica della scritturazione, ma sono sempre agenti di secondo, di terzo, di quarto ordine, e per fidarsi delle regolarità e dell'efficacia delle scritturazioni, occorre riposare sulla onestà e sulla vigilanza di questi agenti.

L'onorevole Casalini ci oppone che da noi si vuol creare una novità a rischio e pericolo delle nostre finanze per il solo gusto di innovare. Niente di meno